



-COMPRESORIO ALPINO CACCIA- "PREALPI BERGAMASCHE"



- C.A.C. Prealpi Bergamasche -

Regolamento per la Gestione del Cinghiale in Caccia di Selezione

Approvato con delibera del C.d.G. n.19/2023 nella seduta del 23.03.23 – Rev.03 del 23/03/23
Modificato con delibera del C.d.G. n 24/2023 nella seduta del 07.04.23 – Rev.04 del 07/04/23
Modificato con delibera del C.d.G. n. 37 /2023 (immediatamente esecutiva) nella seduta del
06.07.23 – Rev.05 del 06/07/23 (le parti evidenziate con colorazione gialla **xxxxxx** sono
revocate)

FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente regolamento attua le disposizioni delegate al Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi Bergamasche" dai "Regolamenti/Norme Regionali per l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale nella provincia di Bergamo" approvati e pubblicati dalle P.A. competenti.

Raccoglie tutte le norme deliberate dal Comitato di Gestione, per l'ottimizzazione dello svolgimento della Caccia di Selezione al Cinghiale, e costituisce presupposto per la certezza dei diritti e doveri di ogni Cacciatore.

Il cinghiale, tra gli Ungulati italiani, riveste un ruolo peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche (si pensi ad esempio ai tassi potenziali di accrescimento delle popolazioni), sia perché è indubbiamente la specie che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato in termine di danni alle coltivazioni agricole, ai complessi forestali, oltre ai possibili rischi sanitari ed a quelli connessi alla sicurezza stradale.

Regione Lombardia, con Legge Regionale del 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" (BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017), ha definito le disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (*Sus scrofa*) sul territorio regionale, al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti. La normativa richiede la zonizzazione del territorio regionale, vale a dire una suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee (in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo), e in aree non idonee (in cui la presenza della specie non è ammessa).

Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale del 28 giugno 2018 n. XI/273 ha definito le suddette aree, **individuando il territorio dell'Ambito territoriale di Caccia CAC "Prealpi Bergamasche" nell'unità di gestione E - LECCO BERGAMO come area idonea alla presenza del cinghiale.**

Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regione del 17 dicembre 2018 n. XI/1019 ha approvato la "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia -attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"". Tale disciplina si attua mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Il documento "Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC)" mette in atto le disposizioni previste dalla L.R. n.19/2017 e dalle successive deliberazioni.

Art. 1 - CRITERI E OBIETTIVI DELLA CACCIA DI SELEZIONE.

Il Comprensorio Alpino "Prealpi Bergamasche" persegue il fine, di adeguare la popolazione del cinghiale presente allo stato selvatico sul proprio territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali, agricole e cinegetiche della Lombardia, assicurandone la gestione faunistica venatoria, attraverso l'applicazione delle misure previste dalle normative regionali. In particolare, il Comprensorio Alpino "Prealpi Bergamasche", si prefigge lo scopo di riportare, mantenere e contenere la presenza del Cinghiale alle densità ottimali necessarie per la sua sostenibilità sul territorio provinciale, attraverso il prelievo venatorio disciplinato dai moderni principi della caccia di selezione. La caccia di selezione al cinghiale è un prelievo programmato attraverso piani di abbattimento approvati dalla Regione Lombardia per specie, quantità, sesso e classi di età. La caccia di selezione ha lo scopo di riportare la popolazione del cinghiale entro corrette densità agro-forestali, e ridurre i danni al sistema agricolo-forestale-ambientale sino a un livello economicamente sostenibile.

Art. 2 – REQUISITI PER AMMISSIONE CACCIA DI SELEZIONE.

Per accedere a questa forma di caccia di specializzazione, il cacciatore socio deve essere in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale secondo le modalità previste da I.S.P.R.A. e da Regione Lombardia, ed essere iscritto nell'Albo regionale dei cacciatori di selezione al cinghiale.

Sono ammessi al prelievo venatorio in selezione al cinghiale solo i cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati o abilitazioni equipollenti, che comprendano la specie cinghiale, regolarmente soci del CAC Prealpi Bergamasche in regola con i pagamenti e muniti delle relative ricevute per l'annata venatoria in corso.

Il numero di ammissioni, e l'assegnazione al Settore di caccia vincolante per l'esercizio di questa forma di caccia, sono determinate dal Comitato di Gestione in accordo con la Commissione Ungulato Monogastrico, in base agli esiti dei censimenti se previsti ed ai piani di prelievo approvati annualmente da Regione Lombardia.

Gli ingressi di nuovi cacciatori, sia residenti, che non, e le eventuali variazioni di forma di caccia all'interno del CAC, per poter accedere al prelievo del Cinghiale in selezione, sono disciplinati dal CAC "Prealpi Bergamasche" con proprio regolamento.

Il termine ultimo per poter accedere alla caccia di selezione al cinghiale è fissato al 30 settembre di ogni anno, termine entro cui l'aspirante cacciatore dovrà aver pagato la quota per l'ammissione alla caccia di specializzazione e dovrà aver presentato alla segreteria del CAC Prealpi Bergamasche copia dell'attestato di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale conseguito secondo le linee guida richieste da Regione Lombardia.

Tutti i cacciatori di selezione in qualsiasi momento o contesto collegato alla Caccia di Selezione al Cinghiale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni/indirizzi emanati dalla Regione, dal Comitato di Gestione, dalla Commissione Ungulato Monogastrico e dai Responsabili di settore.

Art. 3 – ASSEGNAZIONE DEI CACCIATORI NEI SETTORI DI CACCIA

Dopo aver stilato la graduatoria per l'ammissione dei neo-cacciatori come previsto dall'art.2, e aver individuato il nr di cacciatori da inserire nei singoli settori in base alle disposizioni previste dall'art.4 del presente regolamento per l'anno di riferimento, la loro assegnazione avverrà secondo le seguenti priorità:

1. Se nell'elenco sono presenti cacciatori che hanno residenza in comuni facenti parte dei settori di caccia, gli stessi dovranno avere precedenza per essere ammessi nei settori stessi, compatibilmente con il nr. di cacciatori ammissibili per settore, eventuali richieste dei cacciatori stessi per ammissioni in altri settori saranno valutate dalla commissione Ungulato Monogastrico ed eventualmente accettate a suo insindacabile giudizio.
2. Nel caso in cui il nr. di cacciatori superi per quantità i posti disponibili, saranno ammessi i primi in graduatoria, mentre gli esclusi saranno indirizzati nei settori liberi più vicini alla loro residenza.
3. I cacciatori non residenti nei comuni facenti parte del CAC Prealpi Bergamasche saranno assegnati ai vari settori rimasti liberi, con delibera del Comitato di Gestione su proposta della commissione Ungulato Monogastrico predisposta unitamente ai vari Responsabili di Settore, dando priorità a quei settori dove la densità del cinghiale ed i danni alle coltivazioni agricole e al patrimonio forestale risultano maggiori.
4. Le richieste di variazione del settore di caccia per i cacciatori residenti nel CAC "Prealpi Bergamasche" presenti in settori non comprendenti il comune di residenza, al fine di avvicinare i cacciatori alle proprie residenze, hanno precedenza rispetto alle nuove ammissioni. In questo caso, sarà cura della Commissione Ungulato Monogastrico proporre al Comitato di Gestione del CAC Prealpi le variazioni di settore che possono essere accettate.

Ogni cacciatore di selezione al cinghiale può essere ammesso in un solo settore, vincolante per tutta la stagione venatoria a insindacabile giudizio del Comitato di Gestione su proposta della

commissione Ungulato Monogastrico, cercando dove possibile di rispettare il vincolo territorio/cacciatore e ridurre al minimo i disagi logistici relativi. (D.G.R. Regione Lombardia 11 ottobre 2005 n.8/796)

Il cacciatore che accede per il primo anno alla specializzazione della caccia di selezione al cinghiale nel CAC "Prealpi Bergamasche" deve obbligatoriamente essere assistito durante le uscite di caccia da un accompagnatore abilitato alla caccia di selezione al cinghiale secondo le linee guida di Regione Lombardia.

Art. 4 – FIGURA DEL RESPONSABILE DI SETTORE.

Tutto il territorio del CAC Prealpi Bergamasche è soggetto alla caccia di selezione al cinghiale ed è suddiviso in settori di gestione. Ogni settore, ha un proprio Responsabile che ne cura la corretta gestione. (D.G.R. Regione Lombardia 11 ottobre 2005 n.8/796)

Per la caccia di selezione al Cinghiale, i settori sono individuati in aree omogenee perimetrare con delibera del Comitato di Gestione del CAC "Prealpi Bergamasche" su proposta della commissione Ungulato Monogastrico, trasmessi annualmente a Regione Lombardia tramite lo IACP annuale o documento programmatico equipollente.

Il Comitato di gestione del CAC "Prealpi Bergamasche" in collaborazione con la commissione Ungulato Monogastrico verificherà annualmente la congruità dei settori nonché la loro rispondenza ai principi di equità, trasparenza e corretta gestione faunistica del territorio.

Il numero di cacciatori ammessi al prelievo nei singoli settori sarà determinato dal Comitato di Gestione all'inizio della stagione venatoria in collaborazione con la commissione Ungulato Monogastrico che valuterà di anno in anno la presenza del cinghiale sul territorio, la sua consistenza oltre ai danni arrecati alle colture agricole ed ai complessi forestali presenti nei singoli settori.

I Responsabili di settore sono eletti fra i cacciatori che praticano la caccia di selezione al cinghiale all'inizio del mandato del Comitato di gestione del CAC "Prealpi Bergamasche" e restano in carica sino alla fine del mandato del Comitato stesso. Non possono essere nominati responsabili, cacciatori che, abbiano riportato condanne o che abbiano oblati reati per caccia in periodo di divieto generale o per abbattimento illegale di ungulati. La nomina dei responsabili di settore viene ratificata dal Comitato di Gestione del CAC Prealpi, su proposta della commissione Ungulato Monogastrico, il Comitato di Gestione a maggioranza assoluta motivandone la decisione, può modificare le singole nomine oppure indire nuove elezioni nei rispettivi settori.

I Responsabili di Settore di caccia hanno i seguenti compiti:

- Curano l'organizzazione del prelievo venatorio assegnando ai singoli cacciatori i capi da abbattere nel rispetto del Piano di Prelievo approvato dalla Regione, rispettando le direttive impartite dal Comitato di Gestione e dalla Commissione Ungulato Monogastrico.
- Coordinano il rapporto tra agricoltori e cacciatori selettori, al fine di indirizzare gli interventi di contrasto ai danni alle colture agricole e forestali dove necessario, secondo quanto previsto nel presente regolamento, riferendo periodicamente alla commissione Ungulato Monogastrico del CAC Prealpi Bergamasche.
- Assicurano il passaggio di informazioni ed il coordinamento tra il CAC Prealpi ed i cacciatori di selezione al Cinghiale assegnati al proprio settore di caccia, effettuano riunioni ad inizio e fine stagione venatoria e quando lo ritengono necessario per informare i cacciatori in merito alle modalità di svolgimento della Caccia di Selezione al Cinghiale e per comunicare variazioni o risolvere problematiche emerse durante la stagione venatoria.
- Collaborano nell'autorizzazione dei punti sparo e foraggiamento con il CAC Prealpi, e coordinano la presenza sul territorio dei cacciatori del proprio settore rispettando le disposizioni del presente regolamento e quanto emanato dal Comitato di Gestione e dalla

Commissione Ungulato Monogastrico prima e durante la stagione venatoria, con il fine primario di contrastare i danni alle colture agricole ed al patrimonio forestale.

- Collaborano a mantenere aggiornato il piano di prelievo e a trasmettere tutti i dati richiesti dal Comitato di Gestione con la cadenza richiesta e stabilita dalla commissione Ungulato Monogastrico in modo da mantenere un prelievo in linea con il piano approvato di anno in anno da Regione Lombardia.
- Mantengono lo storico relativo ai dati di assegnazione, abbattimento, penalizzazioni e quant'altro inerente al proprio settore, in modo da far rispettare, gli indirizzi gestionali che il Comitato di Gestione, in collaborazione con la commissione Ungulati Monogastrico emanerà annualmente.
- Mettono in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi gestionali di prelievo.
- Allo scopo di distribuire la pressione venatoria in modo omogeneo nel settore di competenza hanno la facoltà di assegnare ai cacciatori la zona dove effettuare i prelievi.
- Durante l'attività venatoria e le operazioni di censimento possono intervenire nei confronti dei cacciatori che dimostrano scarso impegno o non seguono le indicazioni loro impartite, proponendo alla commissione Ungulato Monogastrico i provvedimenti del caso.
- Hanno la facoltà di imporre un accompagnatore da loro scelto nel caso in cui si manifestino difficoltà nell'effettuare gli abbattimenti dei capi assegnati, o sussistano dubbi sul comportamento etico-venatorio del cacciatore di selezione.
- Indicano ai neo-cacciatori del proprio settore che ne sono sprovvisti i nominativi degli accompagnatori disponibili per le uscite di caccia durante la stagione venatoria, intervenendo se necessario per garantire pari opportunità a tutti i cacciatori.
- Sono tenuti a segnalare mensilmente tutti quei comportamenti difforni rispetto alle direttive impartite dal CAC Prealpi Bergamasche e dalla Commissione Ungulato Monogastrico oltre che non rispettosi del presente regolamento e delle normative vigenti per valutare i provvedimenti del caso, di concerto con la commissione Ungulato Monogastrico.
- Verificano l'efficacia dell'organizzazione e l'impiego delle attività di recupero con i cani da traccia dei capi feriti;
- Sottopongono al vaglio della Commissione Ungulato Monogastrico e del Comitato di Gestione eventuali ulteriori riassegnazioni di merito, che si rendessero disponibili durante la stagione venatoria, e che, come da Regolamento vigente, dovranno essere assegnate ai Cacciatori che si sono distinti per impegno e professionalità.
- Coordinano di concerto con gli organi direttivi del CAC Prealpi Bergamasche le attività di gestione all'interno del proprio Settore, e durante eventuali censimenti, prendono le adesioni, le firme di presenza e vidimano le schede nominali di partecipazione disponendo i selettori nei posti loro assegnati.
- Raccolgono le schede di partecipazione alla fine del periodo dei censimenti, se previsti, e ne verificano le presenze confrontando i fogli firma in loro possesso con le schede nominali di partecipazione.
- Collaborano attivamente all'organizzazione della mostra dei trofei e alle iniziative promosse dal CAC Prealpi Bergamasche nel limite di tempo concordato con la Commissione Ungulato Monogastrico.
- Rispondono del loro operato al Presidente della Commissione Ungulato Monogastrico, il quale funge da collegamento tra questi e il Comitato di Gestione, applicando le direttive deliberate da quest'ultimo. La commissione Ungulato Monogastrico opera il controllo sull'attività dei Responsabili di settore e, nel caso di gravi inadempienze o abusi, ne propone la decadenza al Comitato di Gestione, il quale delibera in merito e decide le modalità di sostituzione. I cacciatori soci possono rivolgere eventuali ricorsi alla commissione Ungulato Monogastrico, avverso le decisioni assunte dai Responsabili di settore. La commissione sentito il parere del Responsabile di Settore, deve esprimersi

in merito, nella prima riunione utile, e se necessario inoltrare richiesta motivata al Comitato di Gestione per modificare le decisioni prese dal Responsabile di Settore.

Il Responsabile di settore, qualora lo ritenga necessario al fine di una migliore gestione può proporre l'istituzione nel proprio Settore di caccia di Sottosettori con relativi responsabili, la nomina dei Responsabili dei Sottosettori è sottoposta all'approvazione della Commissione Ungulato Monogastrico.

Il Responsabile del Sottosettore avrà il compito di gestire il Sottosettore e:

- comunicare le presenze e l'andamento del prelievo dei cinghiali al Responsabile di Settore;
- coordinare il rapporto tra agricoltori/associazioni e cacciatori di selezione in modo da indirizzare gli interventi dove necessario;
- supportare ed indirizzare i cacciatori di selezione presenti nel sottosettore al fine di massimizzare lo sforzo degli stessi.
- supportare il Responsabile di Settore in tutti i suoi compiti.

Il mancato rispetto da parte del cacciatore di selezione delle indicazioni gestionali e venatorie impartite dal Responsabile di Settore comporta una segnalazione da parte di quest'ultimo alla Commissione Ungulato Monogastrico. A seguito della segnalazione la Commissione valuterà l'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per un anno dalla caccia di selezione al cinghiale, dette richieste saranno sottoposte al Comitato di Gestione del CAC Prealpi Bergamasche che a proprio insindacabile giudizio ne confermerà o modificherà la durata.

Il cacciatore dovrà comunicare con il proprio Responsabile di settore e con il CAC Prealpi attraverso le modalità informatiche/telematiche/cartacee che lo stesso porrà in essere all'inizio della stagione venatoria, qualsiasi uso improprio dei mezzi di comunicazione stabiliti dal CAC Prealpi Bergamasche (Gruppi WhatsApp, e-mail, Sistema SMS, Sito Web, ecc.) sarà punito con la sospensione da 6 mesi a 24 mesi da parte del Comitato di Gestione su proposta della Commissione Ungulato Monogastrico, a seconda della gravità dell'infrazione commessa e del danno reale o d'immagine che questo arrecherà al CAC Prealpi Bergamasche ed a ogni singolo socio.

Art.5 – GESTIONE SETTORE BUFFER VALPREDINA MISMA.

Viste le normative nazionali e regionali in materia di siti Natura 2000 e aree protette che hanno portato alla creazione di una zona di buffer lungo il perimetro dell'OASI WWF di Valpredina, che UTR Bergamo ha ultimamente ufficializzato essere una fascia di rispetto ampia 1000 mt, entro la quale le disposizioni per la caccia di selezione ed in forma collettiva hanno subito delle limitazioni e delle procedure differenti rispetto al resto del territorio del CAC Prealpi Bergamasche, si ritiene utile l'istituzione di un settore specifico per l'area in oggetto, perché confinante con più squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in forma collettiva. Inoltre, le metodologie di autorizzazione e pratica della caccia di selezione al cinghiale in questa area, risultano in alcuni aspetti diverse da quelle applicate nel resto del territorio gestito dal CAC Prealpi Bergamasche.

Il settore denominato "Buffer Valpredina Misma" che geograficamente ricomprende l'area di buffer della zona protetta (sempreché riconfermata dal decreto di UTR Bergamo per le prossime stagioni venatorie), sarà gestito direttamente dal CAC Prealpi Bergamasche attraverso il Presidente della commissione Ungulato Monogastrico o suo delegato. In questo settore le modalità di gestione e svolgimento della caccia di selezione al cinghiale saranno **concordate all'inizio di ogni stagione venatoria fra WWF-UTR Bg e CAC Prealpi Bergamasche** anche in deroga al presente regolamento, previa delibera di approvazione da parte del Comitato di Gestione del CAC Prealpi Bergamasche che dovrà farsi carico delle eventuali scelte gestionali sulla caccia di selezione al cinghiale nel buffer della ZSC Valpredina Misma che dovranno essere tali da assicurare adeguata tutela dell'area protetta.

Art.6 – CENSIMENTI E MONITORAGGIO CINGHIALE.

È obbligo dei cacciatori di selezione, la presenza a eventuali censimenti programmati dalla Commissione Ungulato Monogastrico e dal Comitato di Gestione nella misura e nelle modalità stabilite dal Comitato stesso.

Il Comitato di Gestione applicherà per i cacciatori inadempienti, salvo impedimenti motivati e certificati, oppure attraverso disponibilità sostitutiva a svolgere incarichi specifici autorizzati dal Comitato di Gestione, quanto previsto dal presente regolamento.

Il Responsabile di settore, durante i censimenti, dà indicazioni sulle zone da censire e individua i cacciatori che devono monitorare le singole zone, al fine di controllare l'intero settore, nel migliore dei modi. Le indicazioni del Responsabile di settore non possono essere disattese dai singoli cacciatori, pena l'esclusione dai censimenti e l'applicazione di una penalizzazione riguardante il periodo di caccia e/o il numero di capi da prelevare da parte del Comitato di Gestione.

I cacciatori che hanno compiuto 70 anni sono esentati dall'effettuare eventuali censimenti, le partecipazioni volontarie saranno soggette alle disposizioni del presente regolamento.

I cacciatori che, senza giustificato motivo, non svolgono i censimenti minimi previsti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

Sospensione del periodo di caccia al cinghiale in selezione da un periodo minimo di 3 mesi a un massimo di 9 mesi, la decisione sarà ratificata dal Comitato di Gestione su proposta della commissione Ungulato Monogastrico.

Per interventi di contrasto alla diffusione di epidemie o emergenze sanitarie il Comitato di gestione del CAC Prealpi Bergamasche, potrà richiedere per determinati periodi a tutti i cacciatori di selezione, la prestazione di almeno 6 giornate lavorative al mese per monitorare il territorio o per metter in atto tutte le misure di contenimento necessarie ad evitare l'ulteriore propagarsi dell'epidemia. Solo per casi motivati e gravi, comunque giustificati dinnanzi al Comitato di Gestione il socio cacciatore potrà richiedere l'esenzione da questo obbligo. La violazione a questa disposizione comporta la sospensione del socio cacciatore da un minimo di 6 mesi a 3 anni dalla caccia di selezione.

Art. 7 – MODALITA PERIODI E TEMPI DI PRELIEVO

La caccia al cinghiale in selezione può essere esercitata esclusivamente nella forma dell'aspetto da postazione di tiro, fissa, possibilmente sopraelevata rispetto al terreno per garantire un'angolazione ottimale rispetto alla linea d'orizzonte, nel rispetto dei criteri di sicurezza e delle normative vigenti per le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma a canna rigata, per ridurre il più possibile il rischio di incidenti.

Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da postazioni di tiro fisse, con arma in appoggio o arco, solo dopo aver attentamente valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, e che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli.

Il prelievo selettivo del cinghiale può essere effettuato esclusivamente con armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm 7 (consentito il 270 W) o con l'uso dell'arco.

Per facilitare il prelievo selettivo in orari serali/notturni, e in particolare nei contesti in cui il contenimento dei rilevanti danni causati da questa specie risulta prioritario, è consentito il ricorso ad opportune fonti luminose, visori notturni e ottiche notturne, (per esempio: intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) per la visione in assenza di luce, al fine di massimizzare l'efficienza di prelievo, la selettività della caccia e l'operatività in termini di massima sicurezza, così come previsto dalla normativa regionale.

Il prelievo può essere esercitato **esclusivamente all'aspetto**; l'appostamento/punto sparo dovrà essere raggiunto e abbandonato obbligatoriamente con la carabina scarica e chiusa nella custodia.

Il cacciatore è obbligato ad indossare giubbino e copricapo retroriflettenti ad alta visibilità e deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato o trapassato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interrompere la traiettoria.

Ogni colpo esplosivo dovrà essere comunicato al Responsabile di Settore entro 60 minuti dallo sparo attraverso l'invio di un Sms o messaggio WhatsApp riportante Cognome e Nome cacciatore, nr. colpi esplosivi, orario dello sparo/i, esito del colpo/i (abbattuto, ferito, sbagliato), settore e punto sparo/foraggiamento interessato.

I criteri di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti per quanto concerne il posizionamento e la realizzazione delle postazioni fisse, così come le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma a canna rigata, restano di esclusiva competenza e responsabilità del cacciatore.

Eventuali altane o postazioni di tiro abbandonate e non più attive dovranno essere rimosse dagli ex titolari del punto sparo entro 60 gg. dalla richiesta da parte del Responsabile di settore o della Commissione Ungulato Monogastrico, in caso di mancata rimozione il cacciatore titolare del punto sparo sarà sospeso dalla caccia di selezione sino all'avvenuta rimozione.

Durante le giornate programmate per i censimenti primaverili agli ungulati poligastrici (Cervo, Camoscio, Capriolo, Muflone) la caccia di selezione al cinghiale è vietata, per mantenere in sicurezza gli operatori impegnati nei censimenti, e per evitare di incidere negativamente sulla stima delle popolazioni degli ungulati eventualmente disturbati dalla presenza/attività dei cacciatori di selezione al cinghiale.

Il CAC Prealpi Bergamasche comunicherà annualmente appena possibile ai cacciatori di selezione al cinghiale le giornate di divieto.

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti come disciplinato dall'art. 12 del presente regolamento.

La caccia di selezione al cinghiale è svolta obbligatoriamente con l'ausilio di un accompagnatore abilitato alla caccia di selezione al cinghiale e iscritto all'albo Regionale, così come previsto da Regione Lombardia per tutte le cacce di selezione. Il comitato di Gestione del CAC Prealpi Bergamasche a propria discrezione e con motivato provvedimento potrà di anno in anno se consentito da Regione Lombardia, esentare i cacciatori dall'accompagnamento fermo restando quanto disposto dall'Art.3 del presente regolamento.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accompagnatore i cacciatori di selezione al cinghiale che praticano il prelievo con l'arco.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 e quanto riportato nelle linee guida sulla gestione del cinghiale redatte da ISPRA, il foraggiamento nel CAC Prealpi Bergamasche va effettuato applicando le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- un punto di foraggiamento su una superficie maggiore o uguale a 50 ettari (500000 mq)
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati, oppure dopo due settimane senza aver effettuato uscite di caccia nel punto/i di sparo collegato/i al punto di foraggiamento.
- La distanza minima fra un punto di foraggiamento ed un altro dovrà essere di 400 mt in linea d'aria e comunque rispettando quanto ufficializzato di anno in anno da Regione Lombardia. (Decreto UTR Bg)
- I punti di foraggiamento devono essere posizionati ad una distanza di almeno 250 mt dalle abitazioni (nel raggio di 250 mt possono essere presenti solo edifici rurali, in disuso o con presenze occasionali, non abitati al momento dell'azione di caccia) mentre nella fascia che

va dai 250 mt a circa 400 mt dal punto di foraggiamento è consentita la presenza di max nr.3 abitazioni singole isolate o di un nucleo di case di max 3 abitazioni. In ogni caso il punto di foraggiamento si ritiene rispondere alle disposizioni previste dal presente regolamento una volta validato dal tecnico incaricato dal CAC Prealpi Bergamasche. I punti di foraggiamento non possono essere attivati se collocati ad una distanza inferiore a circa 500 mt da allevamenti di suini. Sono esenti dal rispettare le distanze previste in questo comma i punti di foraggiamento attivati secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento per interventi di gestione/contenimento danni.

- Per evitare di aumentare la pressione esercitata dal cinghiale sull'area protetta del WWF presente nel CAC Prealpi Bergamasche il foraggiamento è vietato nell'area di buffer confinante con l'Oasi Valpredina. (ISPRA - Linee guida per la gestione del cinghiale nelle Aree protette 2^a ediz. – Monaco Carnevale Toso 2010)

Art.8 – RICHIESTA UFFICIALIZZAZIONE GESTIONE PUNTI SPARO E FORAGGIAMENTO.

I punti di sparo fissi saranno richiesti al Responsabile di Settore e ufficializzati dal CAC Prealpi Bergamasche attraverso un suo Responsabile identificato di anno in anno, secondo le disposizioni emanate all'inizio della stagione venatoria. Dovranno comunque essere collocati prioritariamente in punti dove sono in atto danni o in luoghi di passaggio/frequentazione costante dei cinghiali in spostamento sul territorio o nei luoghi appositamente foraggiati secondo il rispetto della normativa in vigore, dovranno in ogni caso per ragioni di sicurezza mantenere una distanza minima fra di loro non inferiore a 100 mt misurati in linea d'aria.

Il Responsabile del CAC Prealpi per l'ufficializzazione dei punti sparo potrà, solo per esigenze di sicurezza attiva o passiva dei cacciatori di selezione e/o della popolazione e/o delle attività circostanti, aumentarne la distanza richiesta a suo insindacabile giudizio.

Il punto sparo/foraggiamento è nominale e può essere usato solo dal cacciatore che ne ha la titolarità sino al raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento, successivamente potrà essere utilizzato dal titolare solo per interventi di contenimento dei danni da Cinghiale o per ospitare/aiutare un altro cacciatore in difficoltà con i prelievi, sempre accompagnato in ogni uscita dal titolare del punto sparo stesso.

I punti sparo fissi e i punti di foraggiamento saranno assegnati ex novo o riconfermati ogni anno e georeferenziati dal CAC Prealpi Bergamasche che li ufficializzerà attraverso un programma informatico cartografico che sarà trasmessa alla Struttura Regionale competente, la georeferenziazione dei punti sparo/foraggiamento potrà avere una tolleranza tecnica/ambientale/informatica di forma circolare con ampiezza stabilita dal CAC Prealpi all'inizio della stagione venatoria, eventualmente anche differenziata per zone.

I punti di foraggiamento dovranno essere obbligatoriamente agganciati ai punti sparo e posizionati in modo tale che il cacciatore dal punto sparo stesso, possa osservarli direttamente e senza ostacoli così da poter distinguere facilmente gli animali presenti sul territorio e poterli abbattere in completa sicurezza. Il punto di foraggiamento dovrà essere posizionato entro una distanza massima di circa 100 mt dal punto/i sparo a cui è agganciato e dovrà indicare il punto dove sarà distribuita la granella di mais nelle quantità e modalità previste dalle normative in vigore.

Per l'assegnazione annuale dei punti sparo/foraggiamento si procederà seguendo la graduatoria meritocratica stilata per le riassegnazioni, in caso di parità in graduatoria avrà precedenza il socio più anziano per età e successivamente per data di iscrizione al CAC Prealpi Bergamasche, in caso di ulteriore parità si procederà a un sorteggio fra i cacciatori a pari merito.

Nel caso di presenza di punti sparo già esistenti e autorizzati nelle stagioni venatorie precedenti entro il raggio di 100 mt dal punto sparo richiesto, avrà precedenza di riconferma il punto sparo più anziano considerando la data del primo abbattimento ufficiale documentabile da parte del CAC Prealpi, sempreché il titolare del punto sparo eserciti la caccia di selezione nel medesimo settore.

La modifica/conferma dei punti sparo all'inizio e durante la stagione venatoria dovrà essere comunicata al Responsabile di Settore entro e non oltre 15 gg. prima dell'inizio della Caccia di Selezione al Cinghiale ed entro 7 gg. dall'apertura delle finestre di modifica durante la stagione venatoria per i cacciatori che hanno praticato la selezione l'anno prima (in caso di ritardo la classifica meritocratica del cacciatore verrà azzerata con relativa perdita di posizione e precedenza rispetto agli altri cacciatori), mentre per la prima assegnazione ai neo-cacciatori, questi dovranno comunicarli entro 15 gg. dall'accettazione della domanda di iscrizione da parte del CAC (fa fede il pagamento della quota per la caccia di specializzazione).

Le richieste di inizio caccia devono essere comprensive di tutti i punti sparo/foraggiamento concessi inizialmente (vedi tabella), in un'unica domanda su apposito modulo approvato dalla commissione Ungulato Monogastrico e con le modalità di trasmissione al Responsabile di Settore specificate dallo stesso su indicazione della commissione Ungulato Monogastrico.

Il numero dei punti sparo/foraggiamento sarà assegnato a ogni singolo cacciatore secondo i parametri di seguito evidenziati, vincolati al nr di cinghiali prelevati dagli stessi nel corso della stagione venatoria rispettando il rapporto 60% giovani (età < 1 anno) 40% adulti (età > 1 anno):

Cinghiali Prelevati	Giovani	Adulti	Punti Sparo Attivabili	Punti Foraggiamento Attivabili
Inizio stagione	0	0	Nr.3 Punti Sparo	Nr.2 Punti Foraggiamento
dal 11°	6	4	Nr.4 Punti Sparo	Nr.3 Punti Foraggiamento
dal 21°	12	8	Nr.6 Punti Sparo	Nr.4 Punti Foraggiamento
dal 31°	18	12	Nr.8 Punti Sparo	Nr.5 Punti Foraggiamento
dal 41°	24	16	Nr.10 Punti Sparo	Nr.5 Punti Foraggiamento

I punti sparo o foraggiamento che non dovessero registrare uscite per 45 gg. da parte del titolare del punto sparo, o non registrassero alcun abbattimento entro 120 gg. dalla loro istituzione, sono revocati d'ufficio e il cacciatore titolare non potrà aprire un nuovo punto sparo a meno di 500 mt. in linea d'aria dal punto revocato.

La revoca di ogni punto sparo/foraggiamento durante la stagione venatoria penalizzerà il cacciatore di selezione intestatario, nella classifica di assegnazione dei punti sparo per la stagione venatoria successiva.

Nei primi 90 gg. di caccia (e comunque sino all'apertura della prima finestra utile per le modifiche) non sono consentite aperture/chiusure/variazioni dei punti sparo/foraggiamento assegnati ad inizio stagione venatoria, ad eccezione dei punti sparo assegnati ai neo-cacciatori accettati a stagione venatoria già in corso.

Nel corso della stagione venatoria saranno aperte tre finestre temporali di attivazione della durata di 15 gg. ogni 90 gg. di caccia (indicativamente ad inizio luglio, ottobre, gennaio) per aperture/chiusure/variazioni dei punti sparo/foraggiamento nei limiti di nr.1 punto sparo/foraggiamento a cacciatore per ogni finestra temporale e con le modalità e tempistiche che saranno comunicate dal CAC Prealpi Bergamasche attraverso il Responsabile di settore all'inizio della stagione venatoria.

In merito alla collocazione e alle distanze/direzione di tiro da rispettare secondo le disposizioni di legge vigenti la responsabilità è sempre e solamente a carico del cacciatore che ha richiesto il punto sparo.

Non ricadono nelle finestre temporali di attivazione i nuovi punti sparo/foraggiamento attivabili al raggiungimento degli obiettivi premianti previsti dalla tabella contenuta in questo articolo del regolamento, che potranno essere attivati immediatamente dopo aver raggiunto i prelievi indicati.

Il cacciatore di selezione deve comunicare preventivamente ogni uscita di caccia al CAC Prealpi Bergamasche, tramite circuito SMS appositamente istituito specificando nome cognome cacciatore, nome cognome accompagnatore se richiesto, comune, data dell'uscita, fascia temporale (mattina o pomeriggio), settore di appartenenza e punto di sparo/foraggiamento occupato. Le comunicazioni

devono essere inoltrate al CAC Prealpi Bergamasche entro le ore 24:00 del giorno precedente per l'uscita mattutina ed entro le ore 15:00 del giorno di uscita per l'uscita pomeridiana/serale.

È considerata “uscita di caccia” sia l'uscita effettuata all'alba, sia quella al tramonto, ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare fino a due uscite di caccia. L'uscita di caccia all'alba inizia un'ora prima dell'alba e termina tassativamente entro le ore 08:30. L'uscita di caccia pomeridiana inizia alle ore 16:00 e termina alle ore 24:00. Salvo disposizioni più restringenti emanate da Regione Lombardia prima dell'inizio della stagione venatoria.

Per l'uscita di caccia mattutina fanno fede gli orari dell'alba riportati sul tesserino venatorio Regionale al momento del rilascio.

Una volta registrata l'uscita, il cacciatore non può abbandonare in alcun modo il punto sparo a cui si è registrato prima dell'orario di fine giornata (08:30 mattutina e 24:00 serale) senza aver effettuato una comunicazione tramite gruppo WhatsApp al proprio Responsabile di Settore, certificando la fine “dell'azione di caccia”.

In ogni uscita il cacciatore dovrà obbligatoriamente essere munito di contrassegno numerato a datario assegnato nominalmente al cacciatore dal Responsabile di Settore e dell'inserito aggiuntivo fornito dal CAC Prealpi. Il contrassegno a datario andrà obbligatoriamente applicato al tendine di Achille del cinghiale prelevato e l'inserito aggiuntivo compilato e trasmesso anche tramite WhatsApp il prima possibile e prima di abbandonare definitivamente il punto sparo al proprio Responsabile di settore. Successivamente l'inserito aggiuntivo compilato in tutte le sue parti dovrà essere consegnato al centro di verifica unitamente all'animale abbattuto.

È consentito l'avvicinamento al capo abbattuto con l'arma carica ed in condizioni tali da poter controllare l'abbattimento. In qualsiasi altro caso, il soffermarsi o il vagare con arma carica al di fuori dell'appostamento/punto sparo verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento e alla normativa in vigore.

Durante le uscite di caccia al cinghiale in selezione è vietato sparare ed abbattere qualsiasi altra specie di ungulato.

I contrassegni a datario forniti dal CAC Prealpi Bergamasche non devono essere manomessi, alterati o chiusi, se non dopo aver effettuato l'abbattimento. Lo smarrimento, l'asportazione, la manomissione delle protezioni o la chiusura, anche accidentale, del contrassegno, se dolosa, comporterà la sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione con provvedimento del Comitato di Gestione da un minimo di sei ad un massimo di trentasei mesi.

L'eventuale smarrimento o danneggiamento di una fascetta dovrà essere tempestivamente segnalata al Responsabile di Settore, previa denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento (presentando denuncia in fotocopia al Responsabile di Settore), che a sua volta comunicherà il fatto al CAC Prealpi Bergamasche, che ne darà immediatamente notizia alla Polizia Provinciale e a UTR Bergamo per annullare in modo definitivo il contrassegno. Eventuali capi marcati con la fascetta smarrita saranno considerati capi prelevati in modo illegittimo, con le conseguenze del caso.

Al termine della stagione di caccia, entro i dieci giorni successivi, le fascette e gli inserti aggiuntivi non utilizzati dovranno essere restituiti al Responsabile di settore che le dovrà inventariare e riconsegnare al CAC Prealpi Bergamasche. La mancata restituzione delle fascette entro l'inizio della nuova stagione venatoria comporta l'esclusione, da uno a tre mesi per la stagione successiva dalla caccia di selezione al cinghiale in tutto il CAC Prealpi Bergamasche.

Per motivi di sicurezza durante i mesi in cui si pratica la **caccia al cinghiale in forma collettiva (Ottobre-Novembre-Dicembre)** è prevista la sospensione della caccia di selezione al cinghiale, nei giorni di **Mercoledì-Sabato-Domenica**, solo all'interno dei territori di competenza delle squadre di caccia al Cinghiale in forma collettiva, fanno eccezione gli interventi autorizzati dal CAC Prealpi Bergamasche secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento. (D.C.R. Regione Lombardia XI/1061 26 maggio 2020)

Art.9 – PIANI DI PRELIEVO.

La ripartizione dei capi previsti dal piano di prelievo approvato da Regione Lombardia è divisa per settori, in base alla densità del cinghiale ed ai danni riscontrati nei singoli settori.

Per la caccia di selezione al Cinghiale sul territorio del CAC Prealpi Bergamasche il carnere stagionale per ogni cacciatore di selezione al cinghiale è suddiviso in due modalità;

- la prima denominata **“Prelievo Libero”** prevede la possibilità di prelevare un determinato numero di capi che saranno stabiliti all’inizio di ogni stagione venatoria da parte del Comitato di Gestione in rispetto di un eventuale piano di prelievo autorizzato da Regione Lombardia o in rapporto alla consistenza della popolazione di cinghiali stimata presente nel CAC Prealpi Bergamasche e rapportata al numero di cacciatori autorizzati al prelievo (cacciatori selezione cinghiale – cacciatori ungulato poligastrico autorizzati prelievo cinghiale – squadre caccia collettiva al cinghiale). Il prelievo dovrà avvenire cercando di rispettare il più possibile il rapporto 60/40 fra animali dell’anno e animali adulti, significative discrepanze nel rapporto del prelievo giovani/adulti (>10%) saranno valutate dalla commissione ungulato monogastrico che potrà applicare al cacciatore interessato penalità nell’assegnazione dei punti sparo/foraggiamento nella successiva stagione venatoria, ed in caso di recidiva la commissione potrà proporre al Comitato di gestione la sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione al cinghiale sino ad un massimo di 6 mesi.
- la seconda modalità denominata **“Prelievo per danni”** prevede la possibilità per il cacciatore di selezione al cinghiale di prelevare un numero illimitato di capi secondo le modalità previste dall’art.10 del presente regolamento. (fermo restando il limite massimo di abbattimenti approvati da un eventuale piano di prelievo autorizzato da Regione Lombardia)

Esaurito il numero di capi prelevabili attraverso la modalità in **“Prelievo Libero”**, il cacciatore di selezione escluso da eventuali riassegnazioni meritorie, potrà proseguire l’attività venatoria in modalità **“Prelievo per danni”**. Sarà comunque permesso al cacciatore che ha raggiunto il limite del **“Prelievo Libero”** l’utilizzo dei propri punti sparo/foraggiamento sino alla fine della stagione venatoria in qualità di accompagnatore per aiutare un neo-cacciatore o un cacciatore in difficoltà nel prelievo dei capi a lui assegnati, per ogni uscita di caccia programmata a tale scopo, sarà obbligatoria la presenza del titolare del punto sparo/foraggiamento utilizzato.

Lo stesso cacciatore potrà essere impegnato dal CAC Prealpi Bergamasche per effettuare azioni volte alla prevenzione/contenimento di epidemie o problematiche sanitarie, attraverso interventi concordati fra Capi settore commissione Ungulato Monogastrico e Tecnico faunistico del CAC Prealpi Bergamasche.

Nel caso in cui vi sia una riduzione del piano di prelievo generale, rispetto all’anno precedente, non saranno ammessi nel Comprensorio Alpino **“Prealpi Bergamasche”** neo-cacciatori richiedenti la specializzazione al cinghiale in selezione, fatto salvo il caso in cui la rinuncia di cacciatori iscritti l’anno precedente, liberi posti per nuovi cacciatori.

La ripartizione dei capi divisa per sesso, classe ed età nei singoli settori se richiesta deve essere comunicata a Regione Lombardia prima dell’inizio della stagione venatoria, e non può essere modificata nel corso della stagione venatoria, salvo diversa disposizione emanata dalla Regione stessa.

Il CAC Prealpi Bergamasche attraverso i Responsabili di settore dovrà settimanalmente procedere all’aggiornamento del piano di prelievo, nel rispetto del piano di abbattimento autorizzato da Regione Lombardia.

Qualora il piano di prelievo venga superato non intenzionalmente, a causa dell’abbattimento nello stesso giorno di più capi rispetto a quelli autorizzati, la Regione se necessario con proprio provvedimento provvederà a detrarre i capi in esubero dal piano di prelievo dell’anno seguente.

Assegnazioni Capi da prelevare.

Nei settori di caccia al cinghiale in selezione si applica il “Piano di prelievo a scalare diviso per settori”, l’assegnazione dei capi avviene come di seguito descritto:

Ad ogni cacciatore, sarà assegnato a cura del Responsabile di Settore un nr. di contrassegni a datario per i capi da prelevare (il numero iniziale sarà stabilito dalla commissione Ungulato monogastrico per ogni cacciatore considerando i capi prelevati nella stagione precedente, il piano di prelievo approvato, il principio di equità fra i cacciatori in rispetto di quanto previsto dal presente articolo), una volta esauriti i contrassegni a datario di prima assegnazione se risulteranno disponibili altri capi da prelevare, al cacciatore verranno forniti nuovi contrassegni a datario sino al completamento numerico dell’eventuale piano di prelievo approvato da Regione Lombardia per la stagione venatoria di riferimento, e comunque non oltre 30 gg. dalla fine della stagione venatoria per la caccia di selezione al cinghiale.

I contrassegni a datario saranno assegnati nominalmente a tutti i cacciatori, i quali non potranno scambiarli con altri cacciatori se non su richiesta del Responsabile di settore sentita la commissione Ungulato Monogastrico, unicamente per evitare di avere un numero eccessivo di contrassegni a datario inutilizzati.

L’assegnazione dei capi sarà stilata compatibilmente con la disponibilità, cercando di dare lo stesso numero di capi da abbattere a tutti i cacciatori di selezione, in base ai principi previsti dal Regolamento Regionale e dal presente Regolamento. In caso di capi insufficienti a soddisfare l’eguaglianza fra i cacciatori, le assegnazioni saranno espletate secondo le graduatorie previste dall’art. 9 del presente Regolamento.

Prima dell’inizio della caccia, il Responsabile di settore avrà il compito di informare i cacciatori sull’eventuale composizione del piano di prelievo del settore, specificando i prelievi ammessi, eventualmente suddivisi per classi, sesso, ed età.

Sarà facoltà del Responsabile di settore comunicare alla Commissione Ungulato Monogastrico prima dell’inizio della caccia, eventuali limitazioni o divieti per il prelievo di determinate classi di sesso o età.

Ogni cacciatore ha l’obbligo di informarsi presso il proprio Responsabile di settore, prima di effettuare l’uscita di caccia, circa l’andamento del piano di prelievo, e la disponibilità dei capi da prelevare, eventualmente divisi per sesso, classi ed età.

Il Responsabile di settore tramite il CAC Prealpi Bergamasche deve sempre rendere disponibile l’evolversi del piano di prelievo, per fare ciò può usare mezzi informatici/telematici/telefonici, comunque facilmente accessibili e di immediata consultazione da parte di tutti i cacciatori, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione e approvazione da parte della commissione Ungulato Monogastrico e del Comitato di Gestione, dei metodi e delle modalità previste.

Sarà cura del Responsabile di settore comunicare a tutti i cacciatori del settore le modalità/metodologie di consultazione del piano di prelievo, e collaborare ad aggiornarlo settimanalmente, o comunque con l’evolversi dei prelievi effettuati dai vari cacciatori del settore, sino ad arrivare al completamento dello stesso.

Il cacciatore una volta effettuato l’abbattimento di un capo di Cinghiale, deve avvisare quanto prima il proprio Responsabile di settore, comunque obbligatoriamente entro la fine della giornata di caccia, comunicando la classe, il sesso e l’età del capo abbattuto, in modo da poter aggiornare il piano di prelievo nel minor tempo possibile.

Il capo prelevato in conformità al piano di abbattimento approvato, e nel rispetto del presente regolamento, è di proprietà del cacciatore.

Riassegnazioni meritorie.

Il “Regolamento Regionale per la caccia di selezione agli Ungulati” della Regione Lombardia all’art. 15 stabilisce che “le riassegnazioni possono essere effettuate ai cacciatori che si siano distinti nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati”.

Il presente regolamento trova la sua concreta applicazione attraverso l’istituzione della graduatoria a punteggio che certifica l’avvenuta prestazione volontaria d’opera, da parte del cacciatore, che verrà utilizzata per procedere, secondo il metodo meritocratico, alla riassegnazione annuale dei capi nelle varie classi d’età, e all’assegnazione dei punti sparo/foraggiamento ad inizio stagione venatoria come previsto dall’art. 8 del presente regolamento.

Le riassegnazioni sono destinate ai cacciatori e devono garantire un’equa distribuzione, del numero di capi eventualmente disponibili, fra tutti i cacciatori meritevoli autorizzati al prelievo

15-10-5-2 PUNTI DI MERITO
In base agli abbattimenti della stagione venatoria precedente il cacciatore potrà avere 2 punti se ha abbattuto sino a 10 cinghiali - 5 punti se ha abbattuto sino a 20 cinghiali - 10 punti se ha abbattuto sino a 30 cinghiali - 15 punti se ha abbattuto più di 30 cinghiali
5 PUNTI DI MERITO
Per ogni settimana (con almeno nr. 8 uscite mattina o sera) effettuata in uscita su punto sparo assegnato dal CAC Prealpi per interventi di riduzione/contenimento danni del Cinghiale a livello ambientale, nelle coltivazioni agricole e nei complessi forestali.
10 PUNTI DI MERITO
Ad ogni cacciatore per ogni capo di Cinghiale recuperato, morto o ferito per cause extra venatorie e consegnato alla polizia Provinciale, o a I.Z.S.L.E.R., oppure ai centri di verifica/sosta istituiti dal CAC Prealpi Bergamasche, certificato dalle autorità competenti o attraverso il modulo di autocertificazione del CAC Prealpi sottoscritto dal cacciatore.
20 PUNTI DI MERITO
Ad ogni responsabile di settore per il lavoro svolto durante l’anno. Ad ogni rilevatore biometrico per ogni quattro settimane (almeno 20 gg.) anche non consecutive trascorse nei centri di verifica a legittimare i capi degli ungulati abbattuti nel CAC Prealpi Bergamasche durante la stagione venatoria.
5 PUNTI DI MERITO
Ad ogni cacciatore che parteciperà attivamente all’organizzazione delle iniziative patrocinate dal CAC Prealpi Bergamasche (Convegni, Mostre, iniziative di sensibilizzazione, incontri nelle scuole, ecc..) preventivamente approvate dal Comprensorio Alpino Prealpi Bergamasche o dalla Commissione Ungulato Monogastrico per ogni giornata di partecipazione. (almeno 4h di lavoro)
2 PUNTI DI MERITO
Per ogni cinghiale abbattuto con le modalità previste all’art.10 del presente regolamento.
-5 PUNTI DI MERITO
Per ogni errore nella compilazione dell’inserito aggiuntivo o nell’uso/applicazione del contrassegno a datario da applicare al cinghiale abbattuto, nonché per ogni lacuna o negligenza nella comunicazione dell’uscita di caccia o delle modalità di comunicazione relative all’abbattimento/sparo durante l’azione di caccia al proprio Responsabile di settore.
-5 PUNTI DI MERITO
Per ogni punto sparo/foraggiamento revocato durante la stagione venatoria per mancato impegno da parte del cacciatore di selezione al cinghiale. Per ogni cacciatore che non metterà a disposizione del CAC Prealpi il trofeo o la mandibola se richiesta del cinghiale abbattuto durante la stagione venatoria per eventuali verifiche, studi o mostre.
-30 PUNTI DI MERITO
Per ogni cacciatore che non rispetterà il rapporto 60/40 nei prelievi fra animali dell’anno e

animali adulti entro una tolleranza del 10% arrotondata all'unità superiore dei capi assegnati in modalità "Prelievo Libero".

-50 PUNTI DI MERITO

Per ogni cacciatore che presso i centri di verifica del CAC Prealpi Bergamasche non rispetterà le disposizioni di comportamento, conferimento e trattamento delle carcasse dei cinghiali abbattuti e le modalità di conservazione e conferimento dei campioni biologici a IZSLER per le relative analisi sanitarie.

La graduatoria a punteggio verrà stilata dalla Commissione Ungulato Monogastrico in collaborazione con i responsabili di settore sulla base dell'operatività dei singoli cacciatori.

Nel caso in cui due o più singoli cacciatori dovessero trovarsi alla pari nel punteggio meritevole, avrà precedenza il socio del CAC Prealpi più anziano per età e data di iscrizione, in caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio.

La formazione della graduatoria a punteggio sarà stilata, prendendo in considerazione le azioni che determinano i punteggi e che si verificheranno entro il 28 febbraio di ogni anno, data in cui, orientativamente vengono approvati i prelievi dell'anno successivo.

La graduatoria ha validità settoriale, ovvero per ogni settore di caccia, verranno realizzate graduatorie che comprenderanno tutti i singoli cacciatori iscritti nel settore.

La graduatoria di settore verrà utilizzata **per assegnare eventuali capi disponibili nel settore, in base all'eventuale piano di prelievo approvato dalla Regione Lombardia o** per la precedenza nell'assegnazione dei punti sparo/foraggiamento ad inizio stagione venatoria.

Attraverso la graduatoria di merito, potranno inoltre, essere effettuate delle ulteriori riassegnazioni nel caso l'evolversi del piano di prelievo annuale lo permetta.

La graduatoria ha validità annuale ed i punteggi verranno azzerati e rifatti ad ogni inizio di stagione venatoria. Nel caso in cui, non si utilizzi la graduatoria a punteggio, per la distribuzione dei capi o l'assegnazione dei punti sparo/foraggiamento, il punteggio maturato verrà conservato e sommato a quello dell'anno successivo.

Art. 10 – INTERVENTI E GESTIONE CONTENIMENTO DANNI AL TERRITORIO ALLE COLTURE E AL PATRIMONIO FORESTALE E AMBIENTALE

Nel caso di segnalazioni di danni al territorio, alle coltivazioni agricole, al patrimonio boschivo-forestale e ambientale, comunicate al CAC "Prealpi Bergamasche" da Polizia Provinciale Bg, UTR Bergamo o da privati attraverso le modalità in essere, il CAC Prealpi attraverso un suo incaricato attiverà la procedura di sopralluogo in loco della segnalazione per raccogliere e verificare i dati e le conoscenze del caso per poter intervenire. Di principio le segnalazioni saranno verificate dal Caposquadra della squadra di caccia interessata per territorio di competenza o dal Responsabile di Settore della caccia di Selezione a discrezione del tecnico incaricato dal CAC Prealpi Bergamasche di gestire il "Prelievo per danni". In entrambi i casi nel minor tempo possibile e comunque entro 24h dalla segnalazione il responsabile incaricato del sopralluogo dovrà riferire al tecnico del CAC Prealpi, indicando uno o più possibili punti sparo e foraggiamento da attivare per poter intervenire, oppure confermare l'organizzazione di una battuta/girata con la squadra di caccia collettiva entro il secondo giorno utile seguente la richiesta di sopralluogo del CAC Prealpi Bergamasche. Se la competenza dell'intervento è in carico al responsabile di settore della caccia di selezione, oltre ai punti sparo/foraggiamento da attivare, dovrà anche indicare il nominativo dei cacciatori che attiveranno l'intervento (dando precedenza ai cacciatori più vicini alla zona interessata, o ai cacciatori che hanno già raggiunto i limiti del prelievo libero). Concluso l'iter esplorativo il CAC Prealpi Bergamasche autorizzerà nel minor tempo possibile l'uscita in braccata/girata con le modalità che riterrà più consone, oppure attiverà i punti sparo/foraggiamento per un periodo minimo di due settimane, durante il quale dovrà essere garantita l'azione dei cacciatori di selezione se possibile per non meno di 10 uscite mattutine e 10 uscite serali, riducibili

a discrezione del responsabile del CAC Prealpi sentito il Responsabile di settore, se nel frattempo saranno abbattuti dei cinghiali. Al termine delle due settimane il/i punto/i sparo/foraggiamento sarà disattivato, e sarà fatta una valutazione dell'intervento messo in atto. Nel caso la presenza dei cacciatori incaricati non rispettasse i termini concordati con i responsabili, se non per cause di forza maggiore, comunque, da comunicare preventivamente al Responsabile di settore e all'incaricato del CAC Prealpi per un'eventuale sostituzione, gli stessi potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari da parte della Commissione Ungulato Monogastrico che proporrà al Comitato di Gestione del CAC Prealpi i provvedimenti del caso, comunque con sospensioni dalla caccia di selezione del Cinghiale non inferiori a un periodo minimo di 1 mese e massimo di 12 mesi.

Art. 11 - CAPI ABBATTUTI

1. Nel caso di abbattimento del cinghiale il cacciatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
 - b) annotare il capo prelevato sul tesserino regionale e applicare al tendine d'Achille l'apposito contrassegno inamovibile fornito dal CAC Prealpi. Il contrassegno deve rimanere solidale all'animale per tutte le fasi di trasporto e conservazione.
 - c) comunicare appena possibile al proprio Responsabile di Settore l'avvenuto abbattimento.
 - d) compilare e trasmettere prima di abbandonare il punto sparo al proprio Responsabile di settore l'insero aggiuntivo del CAC Prealpi compilato in tutte le sue parti (nome cognome cacciatore ed accompagnatore se richiesto, settore, comune, zona caccia, data, ora prelievo, punto sparo/foraggiamento, codice fascetta, sesso e classe di età animale, gravidanza, feti). L'insero aggiuntivo una volta compilato in tutte le sue parti andrà poi consegnato al centro di verifica unitamente al capo abbattuto.
 - e) trasportare l'animale abbattuto nel rispetto delle norme igieniche-sanitarie, evitando spargimento di sangue e di liquidi organici, evitando altresì qualsiasi forma di esibizione e contaminazione dell'animale abbattuto sugli automezzi utilizzati.
 - f) conferire obbligatoriamente l'animale abbattuto al Centro di Verifica (CV), o al Centro di Sosta (CS) indicato per il proprio settore di caccia dal CAC Prealpi Bergamasche all'inizio della stagione venatoria; avvertendo il Responsabile del Centro affinché autorizzi il conferimento e organizzi le misurazioni biometriche del capo prelevato, che saranno svolte secondo le modalità di cui alla D.G.R. 7 novembre 2014 n. X/2612 per quanto riguarda i prelievi dei campioni di materiale organico, gli stessi saranno inviati all'I.Z.S.L.E.R. .
 - g) presentare la spoglia integra e quindi procedere all'eviscerazione all'interno del centro di verifica, oppure già ben eviscerata. La mandibola del cinghiale deve essere bloccata in posizione aperta avendo cura di tagliare le guance e dislocare l'articolazione temporo-mandibolare al fine di rendere visibile la dentizione in toto per la valutazione da parte del rilevatore biometrico e per la registrazione fotografica della stessa. Nel caso in cui il cacciatore voglia procedere con l'imbalsamazione del capo, la mandibola dovrà essere consegnata entro il termine della stagione venatoria al CAC Prealpi per la valutazione da parte del tecnico faunistico. La mancata apertura della mandibola e la mancata consegna della stessa al CAC Prealpi, comporterà la classificazione del soggetto prelevato nella classe M2.

- h) consegnare i campioni di materiale biologico richiesti per i controlli sanitari previsti e comunicati dal CAC Prealpi ad inizio stagione.

È fatto assoluto divieto di abbandonare i visceri dei cinghiali abbattuti sul terreno di caccia.

Al centro di verifica o sosta andrà compilata da parte del rilevatore biometrico incaricato la scheda biometrica del capo abbattuto, che dovrà essere messa a disposizione del CAC Prealpi Bergamasche secondo le disposizioni impartite all'inizio della stagione venatoria, unitamente all'inserito aggiuntivo ed al contrassegno della fascetta a datario entro max 48 h dal conferimento del capo abbattuto.

In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ATS competente per territorio.

Per contrastare il rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana in Italia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori di selezione di segnalare alle competenti autorità (Guardie Provinciali, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari, CAC Prealpi Bergamasche):

- ogni capo abbattuto che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo.
- il ritrovamento di carcasse di cinghiale intere e/o parzialmente predate o putrefatte poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Il conferimento del capo abbattuto in un centro di verifica o sosta diverso da quello indicato dal CAC Prealpi Bergamasche all'inizio della stagione venatoria e vincolante per settore, oppure la violazione delle norme comportamentali all'interno dei CV/CS, comporta a carico del cacciatore di selezione una sospensione da 30 a 60 giorni da parte del Comitato di Gestione a suo insindacabile giudizio e su proposta della commissione Ungulato monogastrico, in caso di recidiva il periodo di sospensione è raddoppiato.

Art. 12 – CAPI FERITI

Nel caso di ferimento del cinghiale, al cacciatore di selezione:

- È fatto obbligo comunicare l'avvenuto sparo al Responsabile di settore entro 60 minuti attraverso l'invio di un messaggio SMS o WHASTAPP, riportante Cognome e Nome cacciatore, nr. colpi esplosi, orario dello sparo/i, esito del colpo/i (ferito, mancato, colpo accidentale, ecc.), settore, comune, località, punto sparo/foraggiamento interessato, pena segnalazione alla Commissione Ungulato Monogastrico per la proposta di provvedimento disciplinare al Comitato di Gestione con una sospensione minima di 30 giorni del cacciatore.
- Attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
- Recarsi sull'anschluss e posizionare un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
- Limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'anschluss e per un raggio massimo di circa 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
- Contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e attivare immediatamente il Servizio di recupero del capo ferito contattando il responsabile dei conduttori di cani da traccia al numero

telefonico fornito dal CAC Prealpi Bergamasche, oltre ad avvisare il Responsabile del settore in merito alla richiesta ed al suo esito finale.

Il recupero dei capi feriti può essere realizzato tramite l'utilizzo di cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI; detti cani devono essere utilizzati da conduttori abilitati ai sensi della lettera f, comma 1, art. 3, del Reg. Reg. n. 1/2017.

Per attività di recupero si intendono tutti gli interventi finalizzati a recuperare il capo ferito in azione di caccia o per altre cause, con l'obiettivo di porre fine alle sue sofferenze e di recuperare la carcassa e l'eventuale trofeo.

Se durante il prelievo si matura il ragionevole dubbio che qualche capo possa essere stato ferito, è obbligatorio attivare la procedura di recupero del cinghiale ferito, con l'ausilio di cani da traccia.

L'attività di recupero del cinghiale ferito è disciplinata dalle "Disposizioni per il recupero degli ungulati feriti in Regione Lombardia – Attuazione della Legge Regione Lombardia n.19 del 17/07/2017 - "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" approvato con DGR XI/2601 del 9/12/2019.

Art. 13 - ESAMI SANITARI CAPI ABBATTUTI

Ogni cacciatore di selezione è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ATS veterinaria tramite i centri di verifica/sosta i reperti richiesti dell'animale abbattuto comunicati dal CAC Prealpi all'inizio della stagione venatoria. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ATS competente per territorio ed il CAC Prealpi Bergamasche.

Art.14 – AUTORIZZAZIONE IDENTIFICAZIONE E GESTIONE CENTRI DI VERIFICA E SOSTA E LORO FUNZIONAMENTO.

Per poter verificare i capi abbattuti dai singoli cacciatori, nei vari Settori di caccia del CAC "Prealpi Bergamasche", sono istituiti annualmente dei Centri di Verifica/Sosta dislocati sull'intero territorio, sufficienti per numero e dislocazione. Detti centri autorizzati alla legittimazione di tutte le specie di ungulati fanno capo ad un Coordinatore, indicato dalle commissioni Ungulati e nominato dal Comitato di Gestione del CAC Prealpi, esso avrà il compito di coordinare il funzionamento dei Centri, attraverso i responsabili dei singoli centri di verifica/sosta, nominati dalle commissioni Ungulati e attraverso l'opera prestata dai rilevatori biometrici autorizzati da Regione Lombardia in collaborazione con i singoli cacciatori di selezione.

Lo stesso dovrà aiutare se necessario i Responsabili dei centri di verifica/sosta nell'organizzare;

- la presenza a rotazione nei centri di verifica/sosta dei rilevatori biometrici.
- garantire la compilazione delle schede Biometriche oltre e la loro trasmissione al CAC Prealpi Bergamasche.
- coordinare la raccolta dei campioni organici ed il loro conferimento alla struttura sanitaria abilitata per le analisi.
- verificare il rispetto delle norme comportamentali da parte dei cacciatori di selezione durante il conferimento dell'animale abbattuto al centro di verifica/sosta.

Il capo prelevato, conferito entro 24 h dall'abbattimento, presso il Centro di verifica indicato dal CAC Prealpi Bergamasche, sarà sottoposto ai rilievi previsti. Ogni singolo capo abbattuto potrà restare sino a 48h dal conferimento, a disposizione del rilevatore biometrico, per la compilazione della relativa scheda, dopodiché, se il capo risulterà nelle tolleranze di abbattimento, sarà riconsegnato

al cacciatore, viceversa se fuori tolleranza, resterà depositato presso il centro di verifica sino alla valutazione finale da parte della CTU incaricata.

In caso di prelievi difformi, il Responsabile del centro di verifica/sosta congiuntamente al Responsabile di settore dovrà avvisare il Presidente della Commissione Ungulato Monogastrico, oltre a mettere in atto, quanto previsto dal Regolamento Regionale per la caccia di selezione. (convocazione della CTU)

Gli incaricati presso il Centro di verifica sono tenuti ad avere un comportamento conforme alle direttive ed ai regolamenti vigenti, evitando errori nella compilazione delle schede biometriche e nella valutazione dei capi, oltre a verificare la consegna da parte dei singoli cacciatori di tutti i documenti amministrativi richiesti dal CAC Prealpi, e del materiale organico relativo all'animale abbattuto.

In caso di dubbi sulla valutazione dell'animale, e sull'età/sexo dello stesso, gli incaricati dovranno rivolgersi al Responsabile del Centro, che valutata la situazione, potrà avvalersi della consulenza di un eventuale Veterinario o del Tecnico Faunistico abilitato, indicato dal CAC Prealpi.

Eventuali comportamenti scorretti, riscontrati presso i Centri di verifica, da parte degli operatori, potranno essere oggetto di penalità per gli anni successivi, tali proposte dovranno essere avanzate dal Responsabile del Centro di verifica, e confermate dalla Commissione Ungulato Monogastrico, la quale le sottoporrà alla decisione finale da parte del Comitato di Gestione del CAC Prealpi Bergamasche.

Il cacciatore ha l'obbligo di conferire in provette o sacchetti il materiale richiesto per gli esami di laboratorio, da consegnare e conservare, nei tempi e nei modi comunicati dal CAC Prealpi presso il centro di verifica/sosta, al fine garantire il miglior risultato possibile.

In caso di inadempienza del comma precedente, su proposta del responsabile del centro di verifica/sosta o del Responsabile di settore, avanzata dalla Commissione Ungulato Monogastrico, il Comitato di Gestione, penalizzerà il cacciatore nell'assegnazione dei capi e punti sparo/foraggiamento nella stagione venatoria successiva.

I capi prelevati dovranno transitare dai Centri di Verifica o Sosta (CV-CS) autorizzati dal CAC Prealpi Bergamasche per le verifiche sanitarie e per i rilevamenti biometrici come stabilito dalle norme emanate da Regione Lombardia.

I capi abbattuti al momento dei rilievi biometrici dovranno essere presentati in forma di spoglia (totalmente eviscerata da parte del cacciatore). I dati biologici e biometrici e i prelievi biologici dei capi destinati esclusivamente all'autoconsumo possono essere rilevati anche presso locali/strutture denominate usualmente "**Case di Caccia**", purché dotate dei requisiti minimi declinati dalla circolare della Direzione Generale Welfare Veterinaria R.U.I. 0095877 del 13.10.2016. Tutti i capi destinati al consumo pubblico e/o derivanti dall'attività di controllo devono essere conferiti obbligatoriamente ai **Centri di Lavorazione della Selvaggina**, per i controlli previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, della DGR 2612/2014 e DDG 5 dicembre 2012-n. 11358, i dati biometrici verranno raccolti in questa sede o presso i centri di verifica/sosta autorizzati dal C.A. Prealpi Bergamasche prima del conferimento al C.L.S.

La mandibola di ciascun capo prelevato in caccia di selezione deve essere conservata sino al momento della verifica annuale, oppure ne deve essere ricavata una fotografia digitale che consenta di effettuare la stima dell'età in base all'eruzione dentaria. La foto, comprensiva di numero di fascetta, dovrà contenere un'inquadratura dettagliata della dentatura della mandibola, in modo tale che tutti i denti siano perfettamente visibili. La foto dovrà essere trasmessa al Tecnico faunistico del CAC Prealpi Bergamasche che ne valuterà l'esatta rilevazione biometrica.

Art.15 – CACCIA SELEZIONE CACCIATORI CON DOPPIA FORMA SELEZIONE-BRACCATA.

I cacciatori di selezione al cinghiale che hanno optato per la doppia forma di caccia selezione+collettiva al cinghiale come consentito dal CAC Prealpi Bergamasche, secondo le

disposizioni di Regione Lombardia possono iscriversi esclusivamente a una squadra di caccia collettiva attiva nel medesimo settore in cui esercitano la caccia di selezione al cinghiale. Per questi cacciatori di selezione si applica quanto disposto dal presente regolamento, con la sola eccezione del confinamento entro i settori della propria squadra e quindi l'appartenenza al Settore di caccia della selezione nel cui territorio questi ricadono, anche parzialmente. Resta pertanto inteso che la gestione di questi cacciatori è in capo al Responsabile di settore della caccia di selezione al cinghiale competente per settore di caccia.

Art.16 – CONTROLLO POPOLAZIONE DI CINGHIALI ATTRAVERSO SELEZIONI UNGULATI POLIGASTRICI.

Al fine di contrastare la diffusione del cinghiale nel CAC “Prealpi Bergamasche”, i cacciatori di selezione agli ungulati poligastri, nei periodi e tempi consentiti per queste forme di caccia, possono abbattere esclusivamente con l'arma a canna rigata munita esclusivamente di ottica, ogni esemplare di cinghiale presente nel comprensorio.

Tale opportunità, è consentita esclusivamente ai cacciatori di selezione abilitati al prelievo del cinghiale in forma di selezione, e comunque all'interno del Settore assegnato. L'abbattimento deve avvenire all'interno degli orari di caccia consentiti per la caccia di selezione agli ungulati poligastri. Questa attività dovrà essere svolta con l'ausilio di strumenti consentiti dalle normative nazionali e regionali. Per i cacciatori di selezione agli ungulati poligastri è vietato mettere in atto qualsiasi tipo di pasturazione. I cinghiali abbattuti dovranno essere consegnati ai centri di verifica/sosta autorizzati dal CAC Prealpi per la rilevazione del Cinghiale, seguendo le indicazioni contenute nel presente regolamento. Una volta abbattuto il cinghiale assegnato ad inizio stagione venatoria, il CAC Prealpi provvederà se previsto a reintegrare la fascetta a datario per effettuare il prelievo di un ulteriore capo attraverso il Responsabile di settore di riferimento per la caccia di selezione praticata (Cervo-Capriolo-Muflone). I capi di Cinghiale prelevati saranno conteggiati all'interno del piano di prelievo riservato alla caccia di Selezione al Cinghiale nel CAC Prealpi Bergamasche con prelievo a carico dei singoli settori all'interno dei quali i capi sono stati prelevati.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento abroga e sostituisce qualsiasi disposizione precedentemente approvata dal CAC Prealpi Bergamasche in materia di caccia di selezione al Cinghiale, ed entra in vigore dalla stagione venatoria 2023/2024.

Il presente Regolamento disciplina l'attività venatoria di selezione del cinghiale sul territorio a caccia programmata del CAC Prealpi Bergamasche, in applicazione e a integrazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n°19 del 17 luglio 2017 e dai successivi provvedimenti attuativi e dal Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati poligastri di Regione Lombardia, per quanto applicabile alle gestione venatoria del cinghiale, oltre alle vigenti norme che disciplinano l'attività venatoria e alle disposizioni emanate da Regione Lombardia.

Per le infrazioni al presente Regolamento riguardante la caccia di selezione al Cinghiale nel territorio del CAC Prealpi Bergamasche là dove non quantificate, accertate e commesse dai cacciatori di selezione riguardanti anche leggi nazionali e regionali in materia di caccia, il CAC Prealpi Bergamasche si riserva il diritto tramite la Commissione Ungulato Monogastrico di valutare i singoli casi e di procedere all'applicazione di eventuali penalità per la singola stagione venatoria, o nei casi più gravi a sospensioni che possono arrivare fino all'esclusione per uno o più anni dalla caccia di selezione al cinghiale nel CAC Prealpi Bergamasche. Le sospensioni dovranno essere ufficializzate e deliberate dal Comitato di Gestione del CAC Prealpi Bergamasche, previa comunicazione a UTR Bergamo e alla Polizia Provinciale, e decorreranno dal momento in cui saranno comunicate al cacciatore socio dal CAC Prealpi Bergamasche.

Per ogni violazione al presente regolamento sarà applicata la sanzione prevista dall'art.51 comma 1 della Legge Regionale n.26 del 16 agosto 1993.

Il Comprensorio, qualora ritenuto necessario si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento, e nel caso a darne adeguata pubblicità.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e alle altre leggi vigenti in materia.